



Verbale di Assemblea straordinaria per la modifica dello statuto

L'anno 2019, il giorno 23, del mese di Luglio, alle ore 21.30, presso il locale Seven Up in Santa Maria Capua Vetere, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Urbe Santa Maria Capua Vetere.

Sono presenti i membri del consiglio direttivo:

- Angela Saulino, nata ad Avellino il 25 Settembre 1985, SLNNGL85P65A509G, in qualità di Presidente;
- Giuseppe Del Prete, nato a Caserta il 5 Dicembre 1985, DLPGPP85T05B963B, in qualità di Consigliere Responsabile della Comunicazione;
- Giuseppe Sorbo, nato a Marcianise il 30 Dicembre 1987, SRBGPP87T30E932A, in qualità di Tesoriere;
- Antimo Glorioso, nato a Capua il 4 Marzo 1991, GLRNTM91C04B715L, in qualità di Segretario;

e degli associati:

- Domenico Tremamunno, nato a Santa Maria Capua Vetere il 13 Luglio 1986, TRMDNC86L13I234G;
- Marcello Simeone, nato a Santa Maria Capua Vetere il 25 Novembre 1985, SMNMCL85S25I234S;
- Mariella Longobardo, nata a Santa Maria Capua Vetere il 23 febbraio 1990, LNGMRA90B63I234H;
- Angelo Gaudiano, nato a Santa Maria Capua Vetere il 04 Febbraio 1988, GDNNGL88B04I234I;
- Flavia Bova, nata a Caserta il 27 Dicembre 1984, BVOFLV84R67B963V;
- Alessia D'amico, nata a Santa Maria Capua Vetere, il 24 Settembre 1985, DMCLSS94P64I234D;

Assume la presidenza dell'Assemblea, la Sig.ra Saulino Angela, verbalizza il Sig. Antimo Glorioso.

Il Presidente costatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata come previsto dall'art. 6 dello statuto vigente, mediante avviso spedito ai soci per mezzo di posta elettronica contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo. Sono presenti n°10 soci su n°10 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e per passaggio ad Associazione di Promozione Sociale (APS).

*Verba*le di Assemblea Straordinaria del 23/07/2019

**ASSOCIAZIONE URBE
SANTA MARIA CAPUA VETERE**
Cf. 94021870616
Urbe.smcv@gmail.com
www.Associazioneurbe.it

Successivamente da lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°27 articoli.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica, se necessaria.

A conclusione della lettura dei n°27 articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo come previsto dall' art. 82 del Codice del Terzo settore (D.Lgs 117/2017).

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 00:00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Segretario

Domenico Gonnella

Il Presidente

Stefano Ferla



STATUTO

Dell'Associazione di Promozione Sociale (APS)

URBE SANTA MARIA CAPUA VETERE

ART. 1

(Denominazione, segni sociali, sede e durata)

1.1 Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede legale nel comune di Santa Maria Capua Vetere, un'associazione di promozione sociale operante nei settori sociale, culturale, ambientale, educativo, socio-sanitario, che assume la denominazione di *Associazione di Promozione Sociale "Urbe Santa Maria Capua Vetere"*.

1.2 L'associazione di promozione sociale Urbe Santa Maria Capua Vetere è una sezione locale dell'Associazione nazionale Urbe, ne rispetta i principi fondanti e persegue le stesse finalità;

1.3 È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore")

1.4 È costituita, in forma scritta ai sensi dell'art. 3, della legge 383/2000, al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

1.5 La sede legale può essere trasferita in altra città solo con delibera dell'assemblea straordinaria.

1.6 L'Associazione, con deliberazione del proprio consiglio direttivo, potrà istituire, trasferire o sopprimere sedi operative, amministrative, filiali o succursali anche altrove.

1.7 I segni sociali sono: la denominazione Associazione di Promozione Sociale "Urbe Santa Maria Capua Vetere" ed il relativo marchio. I segni sociali devono essere usati da tutte le realtà appartenenti all'Associazione in qualsiasi segno distintivo e/o comunicazione.

1.8 L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Campania, non escludendo la possibilità di svolgerla in altri ambiti del territorio italiano.

1.9 Il presente Statuto viene integrato e/o modificato così come previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 art 101 comma 2.

1.10 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Oggetto e carattere)

2.1 L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

2.2 Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sociali, culturali, educativi, formativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

- 2.3 E' costituita tra cittadini volontari con l'intento di contribuire all'evoluzione del sistema politico, sociale e culturale italiano.
- 2.4 E' una organizzazione apartitica, ma non apolitica, aconfessionale, interetnica, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore sociale ed ha l'esclusivo perseguitamento di finalità di solidarietà sociale, politica ed economica nel pieno rispetto dell'art 2 del dettato Costituzionale.
- 2.5 Le norme sull'ordinamento interno si ispirano a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

ART. 3

(Scopo, finalità e attività)

Urbe nasce da un'idea precisa, ovvero ciò che può realizzare un gruppo di persone non è realizzabile agendo singolarmente.

Urbe si pone l'ambizioso obiettivo di offrire ai propri associati gli strumenti atti a massimizzare le loro capacità in una realtà complessa ed in continua evoluzione; di creare un luogo di condivisione di idee e di promozione sociale; di valorizzare il territorio locale.

Gli interventi sono rivolti a tutti gli iscritti all'associazione e all'intera collettività attraverso eventi di promozione sociale, co-progettazione di servizi, seminari, convegni, laboratori, progetti, servizi e consulenze a supporto di una crescita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà collaborare nell'organizzazione di attività, manifestazioni e progetti, con altre sezioni Urbe, con Associazioni e Enti, che ne condividano le finalità sociali non solo verso i propri associati.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati e di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- 3.1 promozione della cultura in tutti i suoi aspetti eterogenei;
- 3.2 organizzazione di eventi a sfondo culturale, ludico, sportivo e ricreativo (convegni, pubblicazioni, manifestazioni artistiche, culturali e musicali, aperitivi d'autore, campagne di sensibilizzazione);
- 3.3 organizzazione di eventi sociali e politici, volti soprattutto a rimuovere le diseguaglianze esistenti tutt'oggi nel tessuto sociale italiano;
- 3.4 Diffusione e organizzazione di attività di volontariato;
- 3.5 Tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico e culturale italiano;
- 3.6 Promozione di iniziative che favoriscono l'inserimento di persone legate alla marginalità sociale (minori a rischio, ex detenuti) nonché di sostegno alle famiglie disagiate o al cui interno sono presenti familiari affetti da disturbi intellettivi e relazionali);
- 3.7 Educazione ad un positivo rapporto con la natura e tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio paesaggistico e ambientale, anche con interventi di protezione civile;
- 3.8 Lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine
- 3.9 Stabilire rapporti con gli Organi governativi e legislativi internazionali, europei, nazionali e regionali, con gli Enti Locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della promozione sociale;

3.10 Promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro familiari;

3.11 Promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità, proponendo ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;

3.12 Promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;

3.13 Realizzare interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

3.14 educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3.15 interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

3.16 interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3.17 organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

3.18 organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

3.19 formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

3.20 servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

3.21 cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

3.22 organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

3.23 beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

3.24 promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

3.25 promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.26 riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla “criminalità organizzata”.

3.27 Predisporre servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- 3.27 Aderire a qualsiasi ente o associazione di cui il Consiglio di Amministrazione della società ritiene necessario, con lo stesso scopo di quello sociale o assistenziale dell’Associazione;
- 3.28 Predisporre progetti per la realizzazione di alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- 3.29 Predisporre progetti di agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- 3.30 Unicamente per il perseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l’alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito.
- 3.31 L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.
- 3.32 L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
- 3.33 L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività di interesse generale.
- 3.34 L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti (co. 2, art. 7 Cts), attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 4

(I Soci)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

4.1 Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

4.2 L’adesione all’Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5. I soci si dividono in:

4.2.1 soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

4.2.2 soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà del Consiglio, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione;

4.2.3 soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione;

4.2.4 soci amici, si considerano tutti gli altri soci che aderiscono all’associazione.

ART. 5

(Modalità di ammissione dei Soci)

5.1 Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

5.2 L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

5.3 L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)


La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

6.1 L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:

6.1.1 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

6.1.2 Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6.1.3 L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo:

6.1.4 per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

6.1.5 per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;

6.1.6 quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;

6.1.7 per indegnità.

6.1.8 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.

6.1.9 Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

6.1.10 Il socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6.1.11 Può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

6.1.12 esclusione della temporaneità di partecipazione alla vita associativa;

6.2 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

6.3 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

6.4 Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente art.

6.5 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 7

(Diritti e obblighi degli associati)

7.1 Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- democraticità nella gestione dei rapporti con i soci.

7.2 Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

l'attivazione non avrà effetto se il Consiglio direttivo non approverà la modifica del statuto.

ART. 8

(Organi)

8.1 Sono organi dell'associazione:

8.1.1 l'Assemblea dei soci;

8.1.2 l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

8.1.3 Il Presidente;

8.1.4 Il Segretario;

8.1.5 Il tesoriere/econo;

8.1.6 Il Consigliere, Responsabile alla Comunicazione;

8.1.7 L'Organo di controllo quando previsto dalla normativa vigente.

8.2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9

(Assemblea)



9.1. L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

9.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

9.3 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 10

(Convocazione dell'Assemblea)

10.1 L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

10.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

10.3 Le convocazioni sono effettuate con lettera raccomandata A.R. spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica, pedito agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali almeno 15 (quindici) giorni (ridotti a 7 (sette) giorni in

caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi cinque giorni (ridotti a tre in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione.

10.4 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- delibera gli importi annuali delle quote associative;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 11

(Validità dell'Assemblea)

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

ART. 12

(Votazioni)

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano a loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{1}{2}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

È stato quindi approvato il seguente articolo:

Art. 13. L'Assemblea adottare le decisioni di carattere amministrativo, nonché le autorizzazioni, con le quali di fatto

l'associazione esercita il suo potere di gestione.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

ART. 13

(Verbalizzazione)

È stato quindi approvato il seguente articolo:

Art. 14. L'Organismo di amministrazione è composto da un Consiglio direttivo.

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

14.1 Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

14.2 L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 (sette) e 15 (quindici), nominati dall'Assemblea per la durata di 2 anni e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

14.3 Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

14.4 Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo.

14.5 I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto a riunione, vengono conservati agli atti.

14.6 L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

14.7 Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

I.5.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

I.5.2 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al membro del Consiglio più anziano d'età.

I.5.3 Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Inoltre firma la corrispondenza corrente insieme al Segretario.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

ART. 16

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di spezzione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

sono utilizzati l'acronimo "T.S." e il termine "Terzo Settore" con i significati stabiliti nel Codice del Terzo Settore.

ART. 17

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

l'organico di associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 18

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; erogazioni liberali degli associati e dei terzi; donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 21

(Bilancio di esercizio)

l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 22

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono maggiori di 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 23

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

Previa richiesta scritta inviata all'associazione anche via mail cinque giorni lavorativi prima di poterne prendere visione.

ART. 24

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 25

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguitamento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 26

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 27

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.



Il Segretario

Dante Gliosso

Il Presidente

Angela Sella

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta
Ufficio Territoriale di Caserta

Il presente è il 1^o / copia originale
dell'atto registrato al n. 2551

Versati diritti per € ESENTE
Caserta, li 1.8.2019

